

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2021, n. 13

Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni.

(GU n.31 del 7-8-2021)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 107 Speciale del 28 maggio 2021)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 50/2 del 18 maggio 2021;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

La seguente legge regionale 28 maggio 2021, n. 13 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: Marsilio

Allegato

Capo I

Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni

Art. 1.

Modifiche all'art. 1-bis della legge regionale n. 17/1974

1. Alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali), all'art. 1-bis, inserito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2020, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) interventi per il dissesto idrogeologico o opere idrauliche non riconducibili ad interventi di programmazione ordinaria di settore.»;

b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 non devono in alcun modo essere imputabili a condizioni derivanti da mancata manutenzione, difetto di costruzione o inadeguatezza tecnica o a

preesistenti condizioni di instabilita' o di dissesto. I lavori sono ammessi fino all'importo di euro 200.000,00.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2-bis della legge regionale n. 17/1974

1. All'art. 2-bis della legge regionale n. 17/1974, inserito dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2020, n. 36, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) il patrimonio ambientale e beni culturali di interesse rilevante;»;

b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) le aree sede di servizi pubblici e privati, di strutture ricettive, di impianti sportivi e ricreativi.».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 43/1976

1. Alla legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilita', acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, la parola «trentacinquennali» e' sostituita dalla seguente: «trentennali»;

b) all'art. 2, comma 1, la parola «trentacinquennale» e' sostituita dalla seguente: «trentennale»;

c) all'art. 3, comma 1, la parola «trentacinquennale» e' sostituita dalla seguente: «trentennale».

Art. 4.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 37/2020)

1. La lettera h) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni) e' abrogata.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 37/2020 e' inserito il seguente:

«2-bis. All'Osservatorio puo' altresì partecipare un rappresentante del Ministero dell'interno, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza.».

3. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 37/2020 le parole «di pubblica sicurezza,» sono soppresse.

4. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 37/2020 dopo le parole «le forze dell'ordine» sono inserite le parole «previa intesa».

Art. 5.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 37/2020

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 37/2020 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 e 110 del regio decreto n. 773/1931 e dall'art. 2, comma 2-quater del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori) convertito nella legge 22 maggio 2010, n. 73.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 37/2020

1. Il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2020 e' sostituito dal seguente:

«4. All'accertamento delle violazioni provvedono i Comuni e gli altri soggetti di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). All'irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 37/2020

1. L'art. 13 della legge regionale n. 37/2020 e' sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive). - 1. Per il periodo di imposta 2021-2022-2023, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e' ridotta di 0,30 punti percentuali per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla rimozione dai propri locali degli apparecchi per il gioco lecito e aderiscono al logo identificativo "No Slot-Regione Abruzzo" di cui all'art. 9. La riduzione di aliquota opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalita' applicative della disposizione di cui al comma 1.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 37/2020

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 37/2020 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fatti salvi i poteri di accertamento delle Forze di polizia.».

2. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 37/2020 e' abrogato.

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 37/2020

1. L'art. 17 della legge regionale n. 37/2020 e' sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Limitazioni alla pubblicita' di bevande alcoliche). - 1. La pubblicita' di bevande alcoliche e' vietata nei casi previsti dall'art. 13 della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati).».

Art. 10.

Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 37/2020

1. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 37/2020 e' abrogato.

Art. 11.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 37/2020

1. Il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 37/2020 e' sostituito dal seguente:

«4. All'accertamento delle violazioni provvedono i Comuni e gli altri soggetti di cui all'art. 13 della legge n. 689/1981. All'irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni.».

Art. 12.

Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 37/2020

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 37/2020 e' sostituito dal seguente:

«1. Al di fuori dei casi previsti dalle leggi regionali 18 dicembre 2013, n. 54 (Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa e modifica alla legge regionale approvata con verbale 167/9 del 3 dicembre 2013 recante "Modifiche alla legge regionale n. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)", e 4 gennaio 2014, n. 4 (Modalita' di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalita' terapeutiche), e' vietata la commercializzazione della canapa (cannabis sativa) per uso ricreativo, anche a fronte di un basso contenuto di tetraidrocannabinolo (THC). Il divieto non deve intendersi esteso alla cessione di infiorescenze di cannabis ottenute da coltivazioni autorizzate dal Ministero della salute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), per le attivita' autorizzate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano).».

Art. 13.

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 37/2020

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 37/2020 le parole «, anche riconoscendo il principio di riduzione del danno» sono soppresse.

Art. 14.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 37/2020

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 37/2020 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, previo relativo accertamento.».

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 37/2020 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nei limiti delle risorse in esso contenute e finalizzate alla cura, prevenzione e riabilitazione dal GAP (Gioco d'azzardo patologico), come indicate nella tabella A della proposta di riparto annuale;».

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 37/2020 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, previo relativo accertamento.».

4. Al comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 37/2020 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «; tali risorse sono attinte dal contributo previsto nel riparto specificamente finalizzato al GAP ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015) come indicate nella tabella A della proposta di riparto annuale.».

Art. 15.

Integrazione all'art. 6 della legge regionale n. 39/2020

1. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 11 dicembre 2020, n. 39 (Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni) e' aggiunto il seguente:

«4-bis. L'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e' subordinato all'avvenuto espletamento delle procedure di riprogrammazione delle risorse assegnate e l'autorizzazione della relativa spesa e' consentita solo nei limiti delle risorse programmate.».

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 39/2020

1. L'art. 7 della legge regionale n. 39/2020 e' sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Interventi a sostegno delle imprese titolari di concessioni demaniali marittime). - 1. Al fine di sostenere le imprese titolari di concessioni demaniali marittime ubicate sulla costa abruzzese, per l'anno 2020, e' riconosciuto in favore dei concessionari un contributo pari all'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo. E' abrogato il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 10/2020.

2. Il contributo e' liquidato a cura della struttura regionale competente in materia di demanio.

3. Alla spesa di cui ai commi 1 e 2, quantificata complessivamente in euro 600.000,00 per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzazione dei fondi di cui all'art. 14, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 10/2020.

4. La Giunta regionale provvede agli adempimenti successivi e conseguenti, anche attraverso la reiscrizione sul bilancio dell'esercizio 2021 delle somme riconoscibili ai sensi dei commi 1 e 2, ad avvenuto espletamento delle procedure di riprogrammazione, ove necessarie, e nei limiti delle risorse riprogrammate.».

Art. 17.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 39/2020

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2020 e' sostituito dal seguente:

«1. Gli oneri per l'anno 2020 derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3, commi 1, 2, 2-bis e 3, sono quantificati complessivamente in euro 3.250.000,00, di cui euro 2.000.000,00 per l'attuazione dell'art. 2, euro 1.000.000,00 per l'attuazione dell'art. 3, commi 1, 2 e 2-bis, ed euro 250.000,00 per l'attuazione dell'art. 3, comma 3.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2020 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 2 e' subordinato all'avvenuto espletamento delle procedure di riprogrammazione delle risorse assegnate e l'autorizzazione della relativa spesa e' consentita solo nei limiti delle risorse programmate.».

Art. 18.

Integrazione all'art. 3 della legge regionale n. 45/2020

1. Dopo il comma 8 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 45 (Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti) e' aggiunto il seguente:

«8-bis. La partecipazione al Forum regionale per l'economia circolare ed al Tavolo permanente per l'economia circolare e' svolta a titolo gratuito. Alle spese per il funzionamento dei predetti organismi partecipativi si provvede con le risorse gia' previste a legislazione vigente, senza maggiori oneri ed assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio regionale.».

Art. 19.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 4/2021

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 15 marzo 2021, n. 4 (Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art) e' sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono interventi di Street Art le opere artistiche realizzate, con qualunque tecnica e con carattere di unicita', su beni e spazi

autorizzati, di proprietà pubblica o privata, ricadenti nei contesti urbani o extraurbani.».

Capo II

Ulteriori disposizioni

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale n. 47/2013
e alla legge regionale n. 18/1983

1. All'art. 7 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione), dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Le strutture di ricovero di cui all'art. 6 possono essere situate anche in zona agricola. In tale caso, e' consentita una superficie utile corrispondente ad un indice massimo di mq 0,015/mq su di un fondo di almeno 3.000 metri quadrati. Sono esclusi dal calcolo i box per i cani, in quanto recinti collettivi e individuali parzialmente coperti.».

2. All'art. 71 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), al comma 1, le parole «ivi comprese le strutture di ricovero previste dall'art. 6 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canino e protezione degli animali da affezione),» sono soppresse.

Art. 21.

Modifica all'art. 80 della legge regionale n. 18/1983

1. All'art. 80 della legge regionale n. 18/1983, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Sono fatti salvi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 sugli immobili preesistenti legittimamente realizzati situati al di fuori del perimetro del centro urbano, nel rispetto delle disposizioni ambientali e paesaggistiche vigenti e con esclusione di eventuali aumenti volumetrici e di superficie previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia.».

Art. 22.

Modifica all'art. 93 della legge regionale n. 7/2003

1. Al comma 10 dell'art. 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (legge finanziaria regionale 2003), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' per l'attuazione di interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di competenza regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla legge regionale n. 5/2015).».

Art. 23.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 16/2003

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) e' abrogato.

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale n. 10/2004

1. Alla legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa

organica per l'esercizio dell'attivita' venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 19 il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. L'attivita' venatoria puo' essere esercitata da chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e sia in possesso dei seguenti documenti:

a) licenza convalidata di porto di fucile per uso caccia;

b) polizze assicurative previste al comma 8 dell'art. 12 della legge n. 157/1992;

c) tesserino venatorio regionale contenente anche la scheda di abbattimento;

d) attestato di versamento della tassa regionale di concessione quale parte integrante, ai fini dell'esercizio venatorio, del tesserino regionale.»;

b) al comma 4 dell'art. 19 dopo le parole «calendario venatorio annuale.» sono aggiunte le parole «Deve altresì annotare, nella sezione scheda di abbattimento, in modo indelebile il numero e le specie dei capi di selvaggina abbattuti, i dati delle giornate di caccia esercitate nonché ogni altra annotazione richiesta dall'ATC.»;

c) il comma 6 dell'art. 19 e' abrogato;

d) al comma 7 dell'art. 19 le parole «d'abbattimento» e «compilato secondo le modalita' stabilite dal calendario venatorio regionale» sono soppresse;

e) all'art. 56 il comma 3 e' abrogato.

Art. 25.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 18/2013

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 27 giugno 2013, n. 18 (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale) e' sostituito dal seguente:

«1. I proprietari degli invasi esistenti presentano, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, all'Ufficio dighe regionali del Servizio infrastrutture del Dipartimento infrastrutture e trasporti della Giunta regionale una perizia tecnica giurata definitiva firmata da un ingegnere iscritto all'Albo professionale ed abilitato al collaudo tecnico, che svolge anche la funzione di coordinatore di tutte le attivita' di verifica e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.».

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale n. 34/2016
ed alla legge regionale n. 25/2000

1. Alla legge regionale 27 settembre 2016, n. 34 (Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'art. 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali))) all'art. 4, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

«3-ter. Al fine di garantire il regolare funzionamento dell'ARIC, sono a carico della Regione Abruzzo le spese connesse alla gestione del Centro tecnico di Tortoreto Lido, componente essenziale del Centro tecnico regionale.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter, quantificati in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, e dunque per l'importo complessivo di euro 1.050.000,00, si provvede con l'incremento dello stanziamento iscritto sul capitolo 11517, nell'ambito della Missione 01, Programma 08, titolo 1, del bilancio regionale di previsione 2021/2023.

3-quinquies. Al bilancio regionale di previsione 2021/2023, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, sono apportate le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio 2021, per competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: titolo 1, Missione 01, Programma 08, per euro 350.000,00;

2) in aumento parte Entrata: titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 350.000,00;

b) per l'esercizio 2022, per competenza:

1) in aumento parte Spesa: titolo 1, Missione 01, Programma 08, per euro 350.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 350.000,00;

c) per l'esercizio 2023, per competenza:

1) in aumento parte Spesa: titolo 1, Missione 01, Programma 08, per euro 350.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 350.000,00.

3-sexies. Relativamente all'esercizio 2021, le maggiori spese sopra indicate sono autorizzate e possono essere impegnate esclusivamente e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate de quibus. Per gli esercizi successivi al 2023 gli stanziamenti sono determinati ed iscritti sui pertinenti capitoli con le rispettive leggi di bilancio.

3-septies. Considerata la funzione di particolare rilievo svolta dall'ARIC ed i servizi resi dalla medesima in favore delle Aziende sanitarie locali (ASL), queste ultime sono tenute a versare all'Agenzia un importo pari ad euro 40.000,00 cadauna, salvo i casi di eccedenza del fondo di cui al penultimo periodo del presente comma, entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno, a partire dall'esercizio finanziario 2021, per la costituzione di apposito fondo da destinarsi al pagamento delle spese legali nell'ambito delle procedure aggregate, svolte dall'ARIC per conto delle stesse Aziende. L'ARIC e' tenuta alla rendicontazione annuale, in favore delle ASL, delle spese legali effettuate a valere sul fondo di cui al presente comma. L'eccedenza del fondo sara' computata in conto anno successivo, con conseguente riduzione dell'importo annuale da versarsi a carico delle singole ASL. Resta salva l'integrazione del fondo a carico delle ASL per esigenze superiori.

3-octies. Al fine di consentire l'anticipazione delle spese di pubblicazione degli atti di gara, le ASL, entro e non oltre il 15 giugno 2021, versano all'ARIC un importo complessivo pari ad euro 20.000,00 cadauna, per la costituzione di apposito fondo, distinto da quello di cui al comma 3-septies. Le spese di pubblicazione, rimborsate dalle imprese aggiudicatrici a norma di legge, confluiscono nel fondo di cui al presente comma. Resta salva l'integrazione del fondo a carico delle Aziende per esigenze superiori.

3-nonies. Dall'attuazione dei commi 3-septies e 3-octies non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.».

2. Alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), il comma 3 dell'art. 15-quater e' sostituito dal seguente:

«3. I rapporti tra l'Agenzia e i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) sono regolati da accordi di committenza che disciplinano le attivita' delegate di committenza, nonche' le modalita' di regolazione dei rispettivi rapporti, anche con riferimento agli oneri derivanti da eventuali contenziosi in materia di affidamento ed al rimborso dei relativi costi, da determinarsi in via forfettaria in sede di convenzione. Detta disciplina, per quanto riguarda le sole Aziende del Servizio sanitario regionale, si applica limitatamente alle procedure di gara delegate all'Agenzia e riferite alle categorie merceologiche non rientranti tra quelle indicate all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018 (Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).».

Art. 27.

Modifiche all'art. 132 della legge regionale n. 23/2018

1. Al comma 1 dell'art. 132 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) le parole «Nei centri urbani sono esclusi nuovi impianti GPL, GNC, GNL» sono sostituite dalle seguenti: «Sono esclusi nuovi impianti GPL, GNC, GNL nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e, nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150)».

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale n. 9/2019

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 9 (Disposizioni di adeguamento all'art. 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennità a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e' inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 1 trova applicazione il comma 287 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 9/2019 e' inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 3 trova applicazione il comma 287 dell'art. 1 della legge n. 208/2015.».

Art. 29.

Rifinanziamento della legge regionale n. 98/1999

1. Per l'anno 2021 lo stanziamento relativo alla legge regionale 3 novembre 1999, n. 98 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali) e' incrementato fino ad euro 150.000,00.

2. A fini del comma 1, al bilancio finanziario regionale 2021-2023, esercizio 2021, e' apportata la seguente variazione per competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: titolo 2, Missione 05, Programma 02, capitolo 62423, per euro 61.667,93;

b) in diminuzione parte Spesa: titolo 2, Missione 09, Programma 08, capitolo 292210, per euro 61.667,93.

3. Alla Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali di cui all'allegato 2 all'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021), alla quarta riga, con riferimento alla previsione di spesa per l'anno 2021 relativa alla legge regionale n. 98/1999, le parole «euro 60.226,41» sono sostituite dalle seguenti: «euro 150.000,00».

Art. 30.

Disposizioni per favorire l'efficientamento

dell'attivita' giudiziaria della Regione Abruzzo

1. Per l'anno 2021 il Consiglio regionale sostiene l'efficientamento dell'attivita' giudiziaria della Corte di appello di L'Aquila a beneficio dell'intera collettivita' della Regione Abruzzo mediante l'erogazione di un contributo pari ad euro 15.000,00.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio atto, a definire le modalita' organizzative per la sua attuazione.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione Missione 02, Programma 03, denominato «Contributo per favorire l'efficientamento dell'attivita' giudiziaria della Regione Abruzzo» del bilancio del Consiglio regionale.

4. La copertura finanziaria e' assicurata dalla seguente variazione del bilancio del Consiglio regionale in termini di competenza e cassa relativa all'annualita' 2021:

a) Missione 02, Programma 03, Capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo per favorire l'efficientamento dell'attivita' giudiziaria della Regione Abruzzo» in aumento di euro 15.000,00;

b) Missione 1, Programma 1, Capitolo 2015 denominato «Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo indeterminato» in diminuzione di euro 15.000,00.

Art. 31.

Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse pubbliche

1. Al fine di velocizzare i processi di utilizzo delle risorse pubbliche assegnate, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente norma, provvede a revisionare le vigenti disposizioni regolamentari e legislative in ambito culturale, turistico, sportivo e di eventuali altri settori che prevedono, nel caso di erogazione di contributi regionali soggetti a rendicontazione da parte dei terzi beneficiari, la possibilita' per gli enti locali e per gli enti, associazioni, istituzioni e societa' cooperative che non perseguono scopi di lucro di rimettere, al fine di ottenere l'erogazione del saldo del 95 per cento del contributo concesso, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante l'avvenuta conclusione delle attivita' realizzate in conformita' alla progettualita' autorizzata, con l'indicazione dell'importo complessivo delle entrate ottenute e delle spese sostenute, della conformita' delle spese e della veridicita' delle attivita' descritte con quanto riportato nella correlata relazione descrittiva.

2. La trasmissione delle fatture quietanzate attestante gli avvenuti pagamenti riportati nell'atto di notorieta' di cui al comma 1, quando e qualora richiesto, dovra' essere effettuata entro quarantacinque giorni dall'avvenuta erogazione delle somme da parte della Regione a seguito della ricezione e verifica di quanto riportato al comma 1, determinando successivamente la liquidazione del restante 5 per cento del contributo. A pena del non rispetto di quanto previsto nel presente comma si determina la decadenza del contributo, l'avvio delle procedure per il recupero delle somme e l'esclusione per anni tre dalla partecipazione ad altri bandi regionali.

3. Per gli enti, le associazioni, le istituzioni e le societa' cooperative che non perseguono scopi di lucro, le procedure di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate ai contributi concessi con un importo massimo di euro 10.000,00. Per importi superiori dovranno essere richieste apposite polizze fidejussorie.

Art. 32.

Norma finanziaria versamento quota associativa

Teatro Stabile d'Abruzzo

1. Al fine di garantire il regolare funzionamento del Teatro Stabile d'Abruzzo, la Regione provvede al versamento della quota associativa in favore del Teatro per le annualita' 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, quantificati per ciascuna annualita' in euro 51.645,69, si provvede con lo stanziamento iscritto nel capitolo appositamente istituito nell'ambito della Missione 05, Programma 02, del titolo 1 della spesa del bilancio regionale di previsione 2021/2023.

3. Al bilancio regionale di previsione 2021/2023, per gli esercizi 2022 e 2023, sono apportate le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio 2022, per competenza

1) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, titolo 1, per euro 51.645,69;

2) in diminuzione parte Spesa: titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 51.645,69.

b) per l'esercizio 2023, per competenza

1) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, titolo 1, per euro 51.645,69;

2) in diminuzione parte Spesa: titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 51.645,69.

4. Per gli esercizi successivi all'annualita' 2023, il relativo stanziamento e' determinato ed iscritto con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 33.

Applicazione quote vincolate risultato di amministrazione

1. Ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nelle more dell'approvazione del Rendiconto 2020, e' autorizzata la reiscrizione di quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione 2020 nel limite previsto dai commi 897, 898 e 899 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), per l'importo complessivo di euro 182.104.475,00. A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio finanziario per il triennio 2021/2023, esercizio 2021, sono apportate le seguenti variazioni di sola competenza:

a) in aumento parte Entrata: titolo 0 - Tipologia 000 - Categoria 01 (capitolo 10.1 che assume la seguente ridenominazione «Avanzo vincolato presunto al termine dell'esercizio precedente») per euro 182.104.475,00;

b) in aumento parte spesa: titolo I, Missione 20, Programma 03, per euro 182.104.475,00.

2. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare le variazioni di cui al comma 1, necessarie ai fini della gestione delle quote vincolate ed accantonate, mediante modifiche ed integrazioni al Documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2021/2023.

Art. 34.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 50/2 del 18 maggio 2021, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: Sospiri

(Omissis).